

LUGLIO - SETTEMBRE

Rivista di
approfondimento
scientifico

mec

**mediazione e composizione
crisi da sovraindebitamento**



MEDI



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

#03

duemilaventidue



Mediazione e Composizione Crisi da sovraindebitamento Rivista di approfondimento scientifico

MEDÌ dell'Odcec di Napoli

Organismo di Mediazione Civile

Organismo di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento

Ente di Formazione

DIRETTORE RESPONSABILE

Riccardo Izzo

CONSIGLIERE DELEGATO

Antonella La Porta

COMITATO DI REDAZIONE

Giovanna Bifulco

Andrea Martino

Vincenzo Piccirillo

Andrea Stoppelli

Anna Maria Travaglione

SEGRETERIA DI REDAZIONE

Isabella Ascione



Piazza dei Martiri, 30 - 80121 Napoli

tel 081/7643787 - fax 081/2400335

P.IVA 05936561215

rivista.medi@odcec.napoli.it

Autorizzazione del Tribunale di Napoli n. 16 del 16 marzo 2011.

I contenuti e i pareri espressi negli articoli sono da considerare opinioni personali degli autori che non impegnano pertanto il direttore, i vice direttori, il comitato scientifico e il comitato di redazione.



SOMMARIO

Prefazione pag. 4

**La nuova disciplina del concordato
minore tra semplificazioni e
complicazioni**

a cura di GIOVANNA BIFULCO pag. 6

**L'impatto della "Riforma Cartabia"
sull'amministratore di condominio**

a cura di ANNA MARIA TRAVAGLIONE pag. 9

**Le criticità dell'istituto del debitore
incapiente**

a cura di ANDREA STOPPELLI pag. 12

**Conferme e innovazioni della procedura
di ristrutturazione dei debiti del
consumatore sovraindebitato**

a cura di VINCENZO PICCIRILLO pag. 14

**La meritevolezza alla luce della riforma
del codice della crisi di impresa**

a cura di ANDREA MARTINO pag. 16

Prefazione

La data del 28 febbraio 2023 segna la svolta dei contenziosi nei confronti della Pubblica Amministrazione. I contenziosi civili hanno un elevato costo dipeso dai lunghi tempi della giustizia, di cui l'Italia detiene un triste primato, tempi durante i quali lievitano a dismisura le spese processuali oltre ai costi diretti e indiretti di un sistema ormai non più al passo con le esigenze di economicità e tempi per la risoluzione delle controversie.

In particolare, per una Amministrazione Pubblica, al costo economico si aggiunge il “costo del consenso” ovvero ad esempio di un Comune che si trova in un conflitto con ... il cittadino che lo rappresenta, un paradosso.

Di seguito si riporta la legge che fa gravare la responsabilità sugli amministratori pubblici che non partecipano alla mediazione con segnalazione alla Corte dei Conti per valutare, tra l'altro, gli estremi del danno erariale.

La legge 29 dicembre 2022, n. 197, anticipa l'entrata in vigore di una parte della riforma “Cartabia” al 28 febbraio 2023 (rispetto alla legge 30 giugno 2023 del D.Lgs. 149/2022) e conferma l'esigenza dell'utilizzo degli strumenti di ADR in generale e della mediazione civile e commerciale in particolare come efficace strumento sociale ed economico per cittadini e imprese.

Il 28 Febbraio 2023 entrano in vigore norme importanti per le parti in mediazione ed in particolare per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche.

Limitazione della responsabilità dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche

Art. 11-bis

Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche

1. Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l'articolo 1, comma 01.bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Il comma richiamato della legge n. 20 del 1994 è il seguente:

1.1 In caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, la responsabilità contabile e' limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti.

Innalzamento delle sanzioni in caso di mancata partecipazione con segnalazione alla Corte dei Conti e alle autorità di vigilanza

Art. 12-bis

Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione

1. *Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.*
2. *Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.*
3. *Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.*
4. *Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente.*

Oggi appare indispensabile istituire presso le P.A. specifici "uffici di mediazione" dedicati alla gestione delle mediazioni civili degli enti pubblici guidati da professionisti di comprovata esperienza in materia di mediazione civile anche come strumento di prevenzione delle controversie gestite dagli "uffici legali" presenti presso gli enti pubblici.

*Riccardo Izzo - Presidente Medi
Referente Medi OCC
dell'ODCEC di Napoli*

La nuova disciplina del concordato minore tra semplificazioni e complicazioni

**a cura di
Giovanna Bifulco**

Dottore Commercialista

SOMMARIO_ 1. Profili generali; **2.** Requisiti dei soggetti interessati; **3.** Contenuto della domanda e sua presentazione; **4.** Il procedimento; **5.** L'esecuzione del piano; **6.** Revoca; **7.** Conversione in procedura liquidatoria

1. Premessa

Il «sovraindebitamento» è definito dall'articolo 2, comma 1, lettera c) del Codice della crisi d'impresa (D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), come: «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza».

Tra le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, una delle novità introdotte dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, è il concordato minore disciplinato dal D.Lgs. 14/2019, Sezione III.

Interessati da tale procedura sono i soggetti, indicati nel sopra menzionato art. 2, comma 1, lett. c, che si trovano in una situazione di sovraindebitamento, ad eccezione del consumatore, i quali possono proporre ai creditori, mediante l'OCC, una proposta di concordato minore quando il piano consentirà loro di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale. Inoltre, la proposta di concordato minore può essere presentata quando

vi sia l'intervento di risorse esterne che forniscono la garanzia della continuazione dell'attività ed il soddisfacimento dei creditori, in misura maggiore rispetto a quanto questi potrebbero ottenere, mediante la liquidazione che aumentino in modo apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

Tale procedura consente al piccolo imprenditore di ridurre la propria posizione debitoria, continuando ad esercitare l'attività imprenditoriale o professionale. Dunque il concordato con finalità liquidatorie assume un ruolo residuale rispetto al concordato minore.

2. Requisiti dei soggetti interessati.

La procedura è prevista per i professionisti, piccoli imprenditori ed imprenditori agricoli, nonché per le start-up innovative, ad esclusione del consumatore, che si trovano in una situazione di sovraindebitamento, i quali presentano ai creditori una proposta di concordato minore, per poter continuare a svolgere la propria attività imprenditoriale o professionale. Al di là di tali casi, il concordato minore può essere presentato solo quando è previsto l'apporto di soggetti esterni che possono garantire una maggior soddisfazione dei creditori nella procedura. Il contenuto del concordato è libero, ma devono

essere specificati tempi e modalità per il superamento la crisi da sovraindebitamento; inoltre è possibile indicare il soddisfacimento parziale dei crediti con qualsiasi forma, nonché suddividere i creditori in classi.

3. Contenuto della domanda e sua presentazione

Il soggetto che intende avvalersi del concordato minore dovrà allegare alla domanda una serie di documenti contabili e fiscali, indicati specificamente nell'art. 75 del D.Lgs. 14/2019. In particolare, il debitore dovrà produrre i bilanci, le dichiarazioni dei redditi riguardanti i tre anni precedenti alla richiesta ovvero gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto una durata inferiore; una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria; l'elenco dei creditori, con l'indicazione delle rispettive cause di prelazione e degli importi dovuti; gli atti di amministrazione straordinaria degli ultimi cinque anni; la documentazione relativa agli stipendi, pensioni, salari ed altre entrate del debitore e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa. A ciò si aggiunga che, si può precisare che i crediti privilegiati, muniti di pegno o ipoteca possano essere soddisfatti parzialmente purché ne venga garantito il pagamento

in misura non inferiore a quella realizzabile, in virtù della posizione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, tenendo presente il valore di mercato dei beni o dei diritti sui quali insiste la causa di prelazione.

Nella procedura di concordato minore assume un ruolo fondamentale l'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) del circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma.

La formulazione e la presentazione della proposta avviene tramite detto Organismo, che dovrà redigere una relazione a corredo della domanda. Tale resoconto dovrà contenere: l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; la valutazione circa la completezza ed attendibilità della documentazione depositata insieme alla domanda, nonché la verifica della convenienza del piano rispetto alla liquidazione; l'indicazione ipotizzabile dei costi della procedura; la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori; i criteri adottati nella formazione delle classi, se indicate nella proposta.

Entro sette giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore, l'OCC, deve darne comunicazione all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, i quali dovranno comunicare il debito tributario accertato, nonché gli accertamenti eventualmente pendenti, entro quindici giorni.

Occorre precisare che il solo deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, la decorrenza degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

Infine, detto procedimento si svolgerà dinanzi al tribunale in composizione monocratica. Il Giudice adito potrà dichiarare la domanda inammissibile qualora sia priva dei documenti indicati negli articoli 75 e 76, o se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), o se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o

ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte oppure se sono stati compiuti dal debitore atti di frode nei confronti dei creditori.

4. Il procedimento

Dopo aver verificato l'ammissibilità della domanda, il giudice, con decreto dichiarerà aperta la procedura ed ordinerà all'OCC di dare comunicazione della proposta e del decreto, a tutti i creditori. In particolare, il giudice con detto decreto, prevede una serie di divieti ed incombenze, quali: la pubblicazione del decreto su apposito spazio del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa; nel caso di cessione o di affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, ordina la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti; assegna ai creditori un termine entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni; inoltre, su istanza del debitore, dispone che, sino a quando il provvedimento di omologazione diventa definitivo, creditori aventi titolo o causa anteriore non potranno iniziare o continuare azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. L'esecuzione del decreto sarà a cura dell'OCC.

Il creditore dovrà fornire un indirizzo di posta elettronica certificata ove questo potrà ricevere tutte le comunicazioni, altrimenti esse saranno effettuate mediante deposito in cancelleria.

Inoltre, gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Per quanto riguarda l'approvazione il concordato minore è accettato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, senza considerare i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, a meno che non rinuncino in tutto o in parte al loro diritto di prelazione.

Inoltre, i creditori soddisfatti parzial-

mente sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito. Non possono votare né sono contati per il raggiungimento della maggioranza, il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore, i parenti e gli affini del debitore entro il quarto grado, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda.

Ai creditori sono concessi 30 giorni di tempo per far pervenire all'OCC la dichiarazione di adesione o mancata adesione alla proposta, nel caso in cui non abbiano dato alcuna comunicazione, si intende che abbiano acconsentito consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa, per cui è prevista la regola del silenzio assenso.

E' bene precisare che il concordato minore della società produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili.

In ogni caso, il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, a meno che sia previsto diversamente.

Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, senza considerare i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca.

Il tribunale, dopo aver verificato l'ammissibilità e la fattibilità del piano ed il raggiungimento della maggioranza richiesta, in assenza di contestazioni, omologa il concordato con sentenza, dichiarando conclusa la procedura.

In caso di contestazioni del piano da parte dei creditori o da parte di qualunque altro soggetto interessato, l'omologa è possibile solo laddove il tribunale ritenga ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quello che otterrebbero in caso di liquidazione dei beni. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente.

Se il giudice rigetta la domanda di omologa, dichiara con decreto motivato l'inefficacia delle misure protettive accordate e, su apposita istanza del debitore, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi degli articoli 268 e seguenti.

5. L'esecuzione del piano

Il debitore deve dare esecuzione al piano omologato. Conclusa tale fase, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto; se questi lo approva, il debitore ottiene l'esdebitazione, in caso contrario, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del concordato e fissa un termine per il loro compimento. Se il debitore non adempie alle prescrizioni nel termine, anche prorogato, il giudice dichiara risolto il concordato minore.

Nella liquidazione del compenso, il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC e, se non approva il rendiconto, può anche escluderne il diritto al compenso.

6. Revoca

La revoca l'omologazione può avvenire d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di un altro interessato, quando si verifica una delle seguenti condizioni. In particolare, se è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, o se sia stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare i creditori. La domanda di revoca non può essere decorsi sei mesi dall'approvazione del rendiconto.

Prima di procedere alla revoca, il giudice deve sentire le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede alla revoca con sentenza reclamabile, o rigetta la richiesta con decreto motivato.

7. Conversione in procedura liquidatoria

In caso di revoca o risoluzione, il debitore può chiedere l'ammissione alla procedura di liquidazione controllata. In caso di conversione, il giudice concede al debitore un termine per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270.

L'impatto della “Riforma Cartabia” sull'amministratore di condominio

a cura di
Anna Maria Travaglione

Dottore Commercialista e mediatrice professionista iscritta presso l'Organismo di Mediazione Medi dell'ODCEC di Napoli

SOMMARIO 1. Premessa; 2. La mediazione in condominio: lo stato attuale dell'arte; 3. Le modifiche in vigore dal 30 giugno 2023; 4. La mediazione in caso di decreto ingiuntivo; 5. Conclusioni.

1. Premessa

Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 di attuazione del nuovo processo civile (cd. “Riforma Cartabia”) ha modificato in più parti l'istituto della mediazione civile e commerciale disciplinata dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 confermando l'esigenza di potenziare l'utilizzo degli strumenti di ADR (Alternative Dispute Resolution) al fine di accelerare la risoluzione dei conflitti in materia civile e commerciale e, al contempo, ridurre il carico di lavoro della Giustizia Ordinaria, in armonia con le indicazioni contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Con la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023) il legislatore ha, addirittura, anticipato l'entrata in vigore di parte delle riforma “Cartabia” (purtroppo non la parte che interessa il condominio) al 28 febbraio 2023 rispetto all'originaria previsione del 30 giugno 2023 del D.Lgs. n. 149/2022, e ciò a conferma di tale esigenza.

2. La mediazione in condominio: lo stato attuale dell'arte.

L'articolo 5 del D.Lgs. n. 28/2010 (attuazione dell'articolo 60 della L. 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle contro-

versie in materia civile e commerciale) elenca le materie da sottoporre obbligatoriamente al tentativo di mediazione quale condizione di procedibilità di un'eventuale successiva azione giudiziaria. Com'è noto, tra di esse, è ricompresa la materia condominiale.

La riforma del condominio del 2012 (legge 11 dicembre 2012, n. 220) ha inserito nel c.c. un'apposita disposizione normativa, l'articolo 71-quater disp. att. c.c., il quale afferma che “per controversie in materia di condominio ai sensi e per gli effetti del nuovo istituto si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni riguardanti il condominio contenute nel libro III, titolo VII, capo II, del codice (che corrispondono agli artt. Da 1117 a 1139, ndr) e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.”

Quindi, sostanzialmente, tutte le controversie riguardanti il condominio rientrano nell'ambito di applicazione dell'istituto della mediazione obbligatoria rendendo, pertanto l'esperimento del procedimento di mediazione, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La novella del 2012 ha stabilito, altresì, che l'assemblea delibera sulla partecipazione dell'amministratore al procedimento di mediazione con le maggioranze - qualificate - previste dall'articolo 1136, comma 2, c.c.. Ossia, l'amministratore può intervenire nel procedimento di mediazione solo se autorizzato a tal uopo dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edi-

ficio (500/1000). Maggioranza non facile da raggiungere!

In mediazione il condominio deve essere rappresentato necessariamente dall'amministratore; tuttavia, questi non può parteciparvi senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea perché in tal caso sarebbe sprovvisto del mandato necessario per poter disporre dei diritti sostanziali rimessi alla mediazione.

Continua l'articolo 71-quater disp. att. c.c.: “se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma (di autorizzazione a partecipare alla mediazione, ndr), il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione.

La proposta di mediazione deve essere approvata dall'assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata.

Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l'amministratore di munirsi della delibera assembleare.”

Dunque, in ogni fase della mediazione – dall'adesione alla convocazione o dal deposito dell'istanza – alla sottoscrizione dell'accordo o accettazione delle proposte, occorre verificare la volontà assembleare con delibera da adottare a maggioranza qualificata. Si comprende bene, allora, come i procedimenti di mediazione in materia condominiale siano tra i più lunghi in termini di durata.

La norma dell'articolo 71-quater disp. att. c.c. si riferisce genericamente alla partecipazione dell'amministratore al procedimento di mediazione. Quindi, sia che il condominio sia chiamato in mediazione, sia che debba adire il procedimento di mediazione, le cose non cambiano. Vediamo praticamente come si svolge la mediazione condominiale in entrambe le ipotesi.

Ipotesi 1) Il condominio viene invitato a una mediazione: l'Organismo di mediazione invia l'invito a presentarsi e, solitamente, non essendoci il tempo materiale per convocare l'assemblea, verrà disposto il rinvio affinché l'amministratore possa convocarla. All'assemblea, l'amministratore chiederà l'autorizzazione a partecipare all'incontro di mediazione e la nomina dell'avvocato che dovrà assistere il condominio nel procedimento. Dopodiché, con le necessarie autorizzazioni, l'amministratore e l'avvocato parteciperanno alla mediazione riportando la volontà dell'assemblea.

Ipotesi 2) Il condominio deve avviare la procedura di mediazione: l'amministratore procede sempre alla convocazione dell'assemblea al fine di chiedere il mandato ad agire e la nomina di un avvocato. Quest'ultimo deposita l'istanza all'Organismo di mediazione e si procede con l'incontro di mediazione.

In entrambi i casi, nel momento in cui si addiuvano a un accordo o, in mancanza, il mediatore formula una proposta, l'amministratore deve riconvocare l'assemblea per l'accettazione dell'accordo o della proposta.

Tutto ciò anche nei casi in cui la vertenza rientri nelle attribuzioni dell'amministratore e, dunque, non ci sarebbe bisogno di alcuna autorizzazione dell'assemblea a stare in giudizio. Come avviene, per esempio, nel caso in cui il condominio debba resistere in una causa di impugnazione della delibera assembleare (v. Cass. Civ. sez. II, 29/01/2021, n. 2127).

La cosa risulta palesemente incongrua, ma la Suprema Corte, in una recente sentenza (Cass. Civ. sez. VI, 8/6/2020, n. 10846) si è pronunciata in maniera inequivocabile sul punto in base ad un'interpretazione letterale dell'art. 71-quater disp. att. c.c.

Tutto ciò genera il paradosso che l'amministratore può stare in giudizio senza previa autorizzazione assembleare nelle controversie rientranti nell'ambito

delle attribuzioni dell'amministratore con riguardo alle quali sussiste la legittimazione processuale di quest'ultimo ai sensi dell'articolo 1131 c.c. mentre, per le medesime materie non può partecipare autonomamente al procedimento di mediazione!

Si badi bene che se il condominio viene chiamato in mediazione e l'amministratore non informa l'assemblea o, dopo averla informata ed ottenuta l'autorizzazione alla partecipazione, non presenzia all'incontro di mediazione, può essere revocato giudizialmente.

3. Le modifiche in vigore dal 30 giugno 2023.

Nel contesto sin qui descritto si innestano le modifiche apportate dalla "riforma Cartabia" che, in tema di condominio, entreranno in vigore il prossimo 30 giugno.

In effetti il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 in attuazione della L. 26 novembre 2021, n. 206 ha quasi interamente abrogato l'articolo 71-quater disp. att. c.c. e ha introdotto una nuova norma nel D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, l'articolo 5-ter, che si applicherà a decorrere dal 30 giugno 2023.

La nuova disposizione legittimerà l'amministratore ad "attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall'articolo 1136 c.c.

In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa."

Se si mettono a confronto le due norme si comprende bene la portata innovativa della riforma: non solo l'amministratore non ha più la necessità di chiedere la preventiva autorizzazione all'assemblea per partecipare a un procedimento di mediazione nel quale è invitato il condominio, ma non ne avrà bisogno neanche per adire il procedimento. Non solo, anche quando dovrà convocare l'assemblea per l'approvazione del verbale di conciliazione o della proposta del mediatore, questa

delibera con le maggioranze richieste dall'art. 1136 c.c.. Dunque, maggioranze variabili a seconda della materia e non più sempre e solo la maggioranza qualificata prevista del secondo comma del medesimo articolo.

La riforma abroga anche il comma 2 dell'articolo 71-quater disp. att. c.c. relativo all'obbligo di presentare l'istanza di mediazione presso un organismo ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale è situato il condominio e viene sostituito dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 28/2010 il quale prevede che la domanda di mediazione è presentata da una delle parti presso un Organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. La competenza dell'Organismo è, tuttavia, derogabile su accordo delle parti.

Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni precedenti, mentre le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 149/2022 si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 30 giugno 2023.

La riforma, in tema di mediazione civile e commerciale, accoglie, dunque, le richieste degli operatori del settore di snellire gli obblighi posti in capo all'amministratore di condominio al fine di rendere la procedura medesima più rispettosa dei termini imposti dal nuovo articolo 6 del D. Lgs. n. 28/2010 che, indipendentemente dalla materia oggetto della domanda di mediazione, prevede che "il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti."

Confronto delle norme ante e post riforma:

Fino al 29 giugno 2023

Art. 71-quater disp. att. c.c.

Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.

La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato.

Al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice.

Se i termini di comparazione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparazione.

La proposta di mediazione deve essere approvata dall'assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata. Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l'amministratore di munirsi della delibera assembleare.

Dal 30 giugno 2023

Art. 71-quater disp. att. c.c.

Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.

Al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore secondo quanto previsto dall'articolo 5-ter del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Art. 5-ter D.Lgs. n. 28/2010 Legittimazione in mediazione dell'amministratore di condominio

L'amministratore del condominio è legittimato ad attivare il procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione o la proposta del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile.

In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa.

4. La mediazione in caso di decreto ingiuntivo.

Tra i compiti dell'amministratore, imposti dall'articolo 1129, comma 9, c.c. c'è "la riscossione forzata delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso...".

In un periodo di forte recessione, come quello che stiamo vivendo, si comprende bene come l'attività di riscossione forzata della quote condominiali attraverso il ricorso per l'ottenimento del decreto ingiuntivo impegni profondamente gli amministratori di condominio. Nel caso in cui il condomino proponga opposizione al decreto ingiuntivo (magari con motivazioni pretestuose), sul creditore opposto – quindi sull'amministratore che ha richiesto il decreto ingiuntivo – grava l'onere di attivare il procedimento di mediazione. E, se l'amministratore non attiva la procedura, oltre alla pronuncia di improcedibilità consegue anche la revoca del decreto ingiuntivo!

Con l'attuale formulazione dell'articolo 71-quater disp. att. c.c., anche nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'amministratore deve mettere in moto tutto il lungo e complicato iter assembleare di richieste di autorizzazioni, con il rischio di vedersi revocato il decreto ingiuntivo non per motivi sostanziali (perché il condomino non è moroso), ma perché l'amministratore non è riuscito nei tempi previsti ad ottenere l'autorizzazione dell'assemblea o perché non si è raggiunta la maggioranza qualificata prevista dall'articolo 1136, secondo comma, c.c.!

La modifica - introdotta dalla riforma - secondo la quale l'amministratore non è più obbligato a richiedere la preventiva autorizzazione dell'assemblea per adire un procedimento di mediazione e che l'assemblea delibera non più sempre e solo a maggioranza qualificata ma secondo le maggioranze richieste, di volta in volta in base alla materia da discutere dall'articolo 1136 c.c., non esporrà più l'amministratore al rischio di vedersi revocato un decreto ingiuntivo per motivi meramente formali.

5. Conclusioni.

Bisogna segnalare una criticità che rischia di paralizzare o, quanto meno, di mettere in crisi le procedure di mediazione. Si tratta della "solita svista" del legislatore che non ha coordinato l'entrata in vigore delle norme. Più precisamente, per effetto degli anticipi previsti dalla legge di bilancio (L. n. 197/2022), l'articolo 71-quater disp. att. c.c. è quasi del tutto abrogato dal 28 febbraio 2023, mentre il nuovo articolo 5-ter del D.Lgs. 28/2010 entrerà in vigore dal 30 giugno 2023. Ci auspichiamo un intervento legislativo prima del 28 febbraio che, delle due l'una, o anticipa anche l'entrata in vigore del nuovo articolo 5-ter al 28 febbraio, o posticipa l'entrata in vigore del nuovo "ridotto" articolo 71-quater disp. att. c.c. al 30 giugno.

Data la bontà delle modifiche (snellimento delle procedure per l'amministratore, riduzione dei tempi), sarebbe stato opportuno, anticiparne totalmente l'entrata in vigore al 28 febbraio 2023 e si sarebbe risolto anche il problema di coordinamento tra le norme. Come al solito attendiamo chiarimenti.

Le criticità dell'istituto del debitore incapiente

a cura di
Andrea Stoppelli

SOMMARIO 1. Premessa; 2. Il “problema” del debitore incapiente nella L. n. 3/2012 e la soluzione del CCII; 3. Il ruolo dell'Organismo di composizione della crisi (OCC); 4. Conclusioni.

1. Premessa

Il punto cruciale che collega tutte le procedure di risoluzione della crisi da sovraindebitamento così come disciplinate nel codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (di seguito CCII), e che le pone, inoltre, in linea con la direttiva UE 2019/1023 c.d. Direttiva Insolvency, è rappresentato dalla possibilità per ogni debitore di ottenere l'esdebitazione con il conseguente “fresh start”¹ e il ritorno a una nuova vita, liberato dai propri debiti pregressi. Ciò non di meno, l'istituto dell'esdebitazione del debitore incapiente non era previsto nella prima formulazione originaria della L. n. 3/2012 ma è stato introdotto in un momento successivo dal Legislatore, e precisamente con il D.L. n. 179/2012, e trasfuso nell'art. 283 del CCII con il quale il Legislatore ha offerto al debitore persona fisica la possibilità di liberarsi integralmente dei propri debiti, anche nei casi in cui non abbia beni da poter liquidare a favore dei creditori “concorrenti”.

2. Il “problema” del debitore incapiente nella L. n. 3/2012 e la soluzione del CCII.

Una delle principali criticità emerse alla

luce delle previsioni contenute nella L. n. 3/2012 era la possibilità dell'utilizzo delle procedure da sovraindebitamento da parte di un soggetto indebitato laddove questi non abbia alcuna utilità da offrire ai creditori. Prima del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 (convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020 n. 176), infatti, il beneficio dell'esdebitazione non poteva essere riconosciuto a chi non offriva alcuna soddisfazione ai creditori (ex art. 14 terdecies comma 1 lett. f). Letta nell'ottica della liquidazione del patrimonio, la stessa non era praticabile per il debitore che non aveva beni da liquidare e ciò in ragione di una interpretazione letterale dell'art. 14-ter della L. n. 3/2012 che prevedeva che il debitore “può richiedere la liquidazione di tutti i suoi beni”. Pertanto, in assenza di beni da liquidare, veniva meno la ragione stessa della liquidazione; viceversa, differente era la possibilità di proporre un piano del consumatore (sempre in assenza di beni da liquidare), mettendo a disposizione quota parte del reddito futuro del soggetto debitore per un periodo di tempo predeterminato che andava ad attribuire una soddisfazione, seppur minima, ai creditori. La conseguenza di tali ipotesi portava ad affermare che esistevano categorie di debitori che erano completamente esclusi dal beneficio dell'esdebitazione, pur non essendo soggetti alle procedure concorsuali, venendosi così a tradire la ratio stessa della L. n. 3/2012.

Il Legislatore ha dato una risposta definitiva a questo dilemma anticipando, con

il D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, una delle più significative innovazioni introdotte dal CCII, cioè prevedendo la figura del debitore persona fisica incapiente (art. 14-quaterdecies L.n.3/2012 poi riportato nell'art. 283 CCII), il quale consente a quest'ultimo, anche quando non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, di accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo il pagamento del debito o parte di esso con le eventuali risorse acquisite entro quattro anni dal decreto di esdebitazione, a condizione che le risorse siano definibili utilità rilevanti² che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al 10%.

Altro requisito da soddisfarsi per ottenere l'esdebitazione si riferisce alla meritevolezza del debitore, la quale deve intendersi come assenza in capo al debitore della proposizione di atti in frode ai creditori e di una condotta non qualificabile come dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento.

Sempre con riferimento ai presupposti soggettivi che il gestore deve verificare, è da citare una pronuncia del Tribunale di Cuneo – Decreto di conferma esdebitazione del 06/08/2021 – G.D. Rodolfo Magrì nel quale si precisa che bisogna guardare alla soggettività del debitore al momento della presentazione della domanda di esdebitazione, non rilevando se lo stesso sia stato già assoggettato a procedure concorsuali ad esito della quale ha “dimenticato” di chiedere l'esdebitazione³.

¹ Nella relazione di accompagnamento al CCII si esplicita, infatti, che la ratio della norma consiste “nell'offrire una seconda chance a coloro che non avrebbero alcuna prospettiva di superare lo stato di sovraindebitamento...”; ² Art. 283 CCII co. 2: “la valutazione di rilevanza...dev'essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEEdi cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 159”; ³ Art. 283 CCII co. 2: “la valutazione di rilevanza...dev'essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEEdi cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 159”

3. Il ruolo dell'Organismo di composizione della crisi (OCC).

Premesso che la domanda di esdebitazione dev'essere presentata dal debitore tramite l'OCC al giudice competente, alla stessa dev'essere allegata, oltre alla documentazione richiesta dall'art. 283 co. 3 lett. a), b), c), d), anche una relazione particolareggiata dell'OCC che comprende:

L'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

L'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

L'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

La valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

L'indicazione della valutazione del merito creditizio da parte del soggetto finanziatore, valutato in relazione al reddito del soggetto finanziato dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

Inoltre, l'OCC, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, deve vigilare sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al co. 7 dell'art. 283, e se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti. Da ultimo, il Legislatore ha ritenuto opportuno stabilire che nelle procedure di esdebitazione del debitore incapiente, i compensi spettanti all'organismo di composizione della crisi siano ridotti della metà.

4. Conclusioni

Dall'analisi di quanto sancito dal CCII ex art. 283 circa i doveri dell'OCC, si evince quanto sia cruciale la figura del Gestore che rappresenta un punto di riferimento per i debitori, svolgendo anche un ruolo sociale rilevante. Eppure, quanto sancito dall'art. 283 co. 6 in merito al compenso del gestore (riduzione alla metà), pur-

troppo, è in linea con le altre previsioni normative contenute nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (si richiama l'art. 71 co. 4) che posticipano la liquidazione del compenso del gestore al termine della procedura.

Volendo ricercare una ratio di tali previsioni, si potrebbe pensare che le stesse siano volte ad incentivare i gestori alla corretta vigilanza sugli adempimenti, spesso protratti per anni viste le medie durate delle procedure omologate, oppure ipotizzando che i gestori possano convincere i debitori a ridurre i tempi di adempimento, ad ottenere performance migliori per i creditori. A parere di chi scrive, invece, la posticipazione del pagamento dei compensi del gestore, definiti prededucibili ex art. 6 comma 1 lett.

a) CCII, produrrà solamente lo svuotamento della categoria visto che il gestore non può incidere sulla durata delle procedure di sovraindebitamento che dipendono dalle disponibilità del ricorrente e non è in alcun modo equiparabile alla figura del curatore, dal quale spesso invece dipende la durata della procedura a lui affidata!

Inoltre, nel caso specifico del debitore incapiente il legislatore nulla ha disposto circa la possibilità di accedere all'istituto del gratuito patrocinio per i gestori commercialisti che, invece, è di norma garantito per gli avvocati.

Conferme e innovazioni della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore sovraindebitato

a cura di
Vincenzo Piccirillo

SOMMARIO_ 1. Premessa; **2.** La nuova procedura di ristrutturazione dei debiti; **3.** Novità e problematiche della ristrutturazione dei debiti; **4.** Conclusioni.

1. Premessa

L'art. 65 del Decreto Legislativo 12/01/2019 ribattezza le tre procedure della L. n. 3/2012, destinandole ai debitori che versano in condizione di crisi o di insolvenza e non sono assoggettabili a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste nel codice civile o leggi speciali.

In particolare, poi, l'art. 67 disciplina nelle sue linee essenziali la ristrutturazione dei debiti del consumatore, avente come obiettivo dichiarato quello di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento del consumatore, dovute alle più svariate ragioni possibili, quali: crisi economica, ruolo crescente del consumo finanziato a credito, graduale assottigliamento del welfare, il che ha comportato per i soggetti in commento una cospicua esposizione passiva, rendendo inevitabile per il legislatore il porsi la problematica di dar vita a strumenti di recupero del debitore fragile, non assoggettabile alle vigenti procedure concorsuali, a cui potrebbe essere proficuo concedere, a determinate condizioni, una seconda opportunità, almeno dal punto di vista economico.

La procedura in disamina, ovvero la ristrutturazione dei debiti, si atteggia infatti a procedimento concorsuale, che la citata norma assegna alla competenza

del tribunale monocratico, diversamente da quanto avviene per le altre procedure di regolazione della crisi ex art. 40, comma 1, c.c.i.

2. La nuova procedura di ristrutturazione dei debiti

Risalta dunque, nell'ambito del nuovo codice, l'importanza dell'art. 67 dedicato al consumatore sovraindebitato, ovvero la corsia procedimentale preferenziale di composizione della crisi a lui riservata per la ristrutturazione dei propri debiti. Detti debiti dovranno appunto essere estranei all'attività imprenditoriale, commerciale o professionale eventualmente svolta dalla stessa persona fisica, che potrà anche essere socio di società di persone ma, in quest'ultimo caso ad esempio, la procedura dovrà avere esclusivo riguardo ai debiti diversi da quelli sociali, di cui i soci rispondono in ossequio al principio della responsabilità illimitata, non rilevando dunque la natura dell'attività esplicata dal soggetto, ma quella dei debiti che ha contratto¹. In tal senso, infatti, si è già pronunziato il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza del 20/10/2022, con la quale si è affermato che è possibile per il debitore, anche ex imprenditore, poter accedere alla ristrutturazione dei debiti del con-

sumatore.

Dal punto di vista strutturale, invece, nulla è cambiato in merito alla votazione da parte di creditori, in quanto la ristrutturazione del consumatore sovraindebitato è e resta procedura senza voto, consentendo al debitore di sottrarsi al giudizio e/o all'approvazione dei creditori in merito alla convenienza della proposta, dando ancora spazio al vaglio del tribunale relativamente alla meritevolezza del consumatore e alla praticabilità del piano. Sotto questo profilo, però, viene sottratta al consumatore la possibilità, prevista precedentemente, di poter accedere alla procedura che invece prevede la votazione dei creditori, prima accordo di composizione della crisi ora concordato minore; se prima infatti l'accordo con i creditori poteva essere richiesto da tutti i soggetti non fallibili, sia per debiti legati all'attività professionale o di impresa sia per debiti ad essa estranei, il piano del consumatore, invece, era riservato, come appunto indicato nella sua stessa definizione, solo al consumatore, ossia a colui che ha contratto debiti esclusivamente per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale. Ora, invece, al consumatore viene preclusa la possibilità di poter presentare un concordato minore, potendo accedere alla sola procedura di ristrutturazione dei debiti e alla liquidazione controllata. Andando avanti nella lettura e nello studio della norma in commento, si può no-

¹ Si veda in tal senso la Teoria dell'imprenditore o professionista "di riflesso": v. Cass.civ., n. 314/2001; Cass. civ., n. 19484/2010

tare come al comma 2 dell'art. 67 viene dato spazio, invece, al contenuto della domanda per poter accedere alla procedura in discorso, la stessa dovrà prevedere: il piano, l'elenco dei creditori, i dati relativi alla consistenza patrimoniale e degli eventuali atti aventi ad oggetto disposizioni su detto patrimonio (che potrebbero dar vita a revocatoria ordinaria), le dichiarazioni dei redditi dei tre anni precedenti l'inizio della procedura e quindi l'indicazione di tutte le entrate finanziarie del debitore precisando quanto occorre al mantenimento proprio e della propria famiglia, per valutare dunque la somma che può essere effettivamente messa a disposizione dei creditori.

Il successivo art. 68 prevede poi l'iter di presentazione della domanda e delle attività riservate all'OCC; l'avvio della procedura in discorso necessita infatti dell'organismo di composizione della crisi costituito presso il tribunale competente ovvero quello nel cui circondario ha la residenza il debitore e, nel caso in cui nel circondario del tribunale competente non vi sia un OCC, i compiti e le funzioni attribuiti all'OCC potranno essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 d.lgs. 14/2019, nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato.

L'OCC dovrà inoltre allegare alla domanda predisposta dal consumatore, ai sensi dell'articolo in discorso, una relazione contenente: l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, l'indicazione presunta dei costi della procedura.

Con il deposito della domanda vengono poi sospesi, analogamente a quanto accade nelle altre procedure, ai soli effetti del concorsuali, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi 2 e 3, c.c.

3. Novità e problematiche della ristrutturazione dei debiti

Non poche sono poi le novità intervenute con la L. 176/2020 e riprese nel nuovo codice, che si affiancano oltretutto a vecchie e recenti questioni applicative degli istituti in discorso, in particolare, ad esempio, il comma 3 dell'art. 67, attua uno specifico principio della legge delega, che consente di prevedere la falcidia o la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione nonché di quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno.

Il successivo comma 4, invece, contiene una previsione, comune ad altri istituti, relativa al trattamento dei creditori privilegiati o con garanzia reale, che possono ricevere una soddisfazione del proprio credito, anche non integrale solo se però questa non sia inferiore al valore realizzabile nell'alternativa ipotesi liquidatoria, tenuto conto ovviamente dell'attestazione dall'OCC.

In ultimo il comma 5 ha invece introdotto, coerentemente a un'osservazione della Commissione Giustizia della Camera, il rimborso, alle date pattuite, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se, alla data del deposito della domanda, il debitore ha già adempiuto alle proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito scaduto.

Passando poi alla trattazione del debito tributario, è previsto che l'OCC, entro tre giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore, deve darne notizia all'Agente della Riscossione e agli Uffici Fiscali, presenti anche presso gli Enti Locali, competenti in base all'ultimo domicilio fiscale del debitore, così da consentire a detti uffici di comunicare l'effettivo debito tributario all'OCC, in modo che questi ne possa tener conto nella redazione della relazione e nella predisposizione della proposta.

Nel proseguo della disamina della norma, il successivo art. 69 fissa alcune condizioni soggettive ostative come, ad esempio, il requisito della meritevolezza,

che deve qualificare la condotta del debitore, la quale condotta deve connotarsi per l'assenza di colpe in relazione alla propria situazione di sovraindebitamento, sarà quindi ostativo ai fini dell'accesso alla procedura l'aver già ottenuto esdebitazione nei cinque anni precedenti o comunque per due volte, ma anche l'aver determinato con colpa grave il proprio sovraindebitamento assumendo, ad esempio, obbligazioni sproporzionate rispetto alla propria capacità di adempimento. Di riflesso il comma 2 dello stesso articolo, poi, introduce sanzioni processuali ai creditori che hanno, eventualmente e colpevolmente, determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento ad esempio omettendo, quali istituti finanziatori, di verificare adeguatamente il merito creditizio del soggetto.

4. Conclusioni

La ristrutturazione dei debiti del consumatore, attivabile come detto su istanza di parte e disciplinata al capo II del Titolo IV (articoli da 67 a 73), sostituirà il piano del consumatore di cui agli articoli da 12 bis a 14 bis L. 3/2012. La procedura rimarrà su base volontaria, non sottoposta al voto dei creditori (come invece accade nel concordato minore, stavolta precluso al consumatore), che potranno comunque presentare le proprie osservazioni sulla convenienza economica del progetto, la cui valutazione è rimessa sempre al Tribunale, o fare reclamo in caso di omologa, possibilità che resterà invece preclusa al creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento del consumatore, ai sensi del comma 2 dell'art. 69 D.lgs. 12/1/2019, n. 14..

La meritevolezza alla luce della riforma del codice della crisi di impresa

a cura di
Andrea Martino

Avvocato, specializzato nelle professioni legali presso l'Università Federico II di Napoli, Gestore della crisi di impresa e mediatore

SOMMARIO 1. Il concetto di meritevolezza; 2. La portata giuridica della meritevolezza nel nuovo codice della crisi di impresa; 3. Meritevolezza e valutazione del merito creditizio.

1. Il concetto di meritevolezza

La meritevolezza rappresenta uno dei presupposti essenziali delle procedure di sovraindebitamento, la cui sussistenza è fondamentale al fine di poter accedere a ciascuno degli strumenti previsti dal nuovo codice della crisi di impresa.

Solo il debitore meritevole può, infatti, ottenere la liberazione dai propri debiti attraverso l'esdebitazione a cui consegue l'ottenimento del c.d. "refresh" e il ritorno ad una vita "nuova".

In via generale, per comprendere il rapporto tra meritevolezza ed esdebitazione all'interno delle procedure oggi delineate dal Codice, occorre porre l'attenzione sugli elementi basilari che dovrebbero contraddistinguere un debitore meritevole da quello che meritevole non è.

E, allora, possibile distinguere innanzitutto l'aspetto soggettivo della meritevolezza per cui il debitore non deve aver assunto obbligazioni con la consapevolezza, o ragionevole previsione, dell'impossibilità di adempierle secondo un parametro di diligenza media; tali obbligazioni possono riguardare, in modo particolare, anche un ricorso al credito non proporzionato alle capacità patrimoniali del consumatore. Ne consegue che la consapevolezza, ovvero la ragionevole previsione, dell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte depongono per l'esclusione della sussistenza di un accesso meritevole al credito, con la conseguenza che dovrebbe essere negata al debitore la possibilità di usufruire degli strumenti di negoziazione privata del credito, laddove questi sappia, o avreb-

be dovuto sapere, secondo il parametro della diligenza media, di non poter fare fronte ai debiti assunti.

Dall'elemento soggettivo, alcuni orientamenti discernono l'elemento oggettivo, da considerarsi quale sussistenza di esigenze particolarmente meritevoli di tutela giuridica, sostenute anche dalla attendibilità della documentazione allegata al ricorso.

In tal senso, in modo alquanto positivo, si ritiene che ai fini della meritevolezza devono verificarsi anche le condizioni oggettive per cui vi è stato l'indebitamento e se, ad esempio, questo dipenda da fattori tutelati dal nostro ordinamento come il diritto alla salute (ad esempio, in caso di necessarie cure mediche dell'istante o di un suo familiare).

Sul punto, tra le altre, è interessante la pronuncia del Tribunale di Reggio Emilia, che in un caso in cui l'istante aveva fatto ricorso al credito per far fronte alle spese derivanti dalla nascita di due figli e dalla cessazione dell'attività lavorativa, ha affermato che "la stipula di finanziamenti per fare fronte ai debiti maturati non si pone in contrasto con un canone di meritevolezza nel ricorso al debito in quanto i finanziamenti richiesti ed ottenuti si erano resi necessari, in ragione di esigenze familiari necessarie. L'impossibilità di adempiere ai propri obblighi, quindi, è derivata proprio dal sopravvenire di circostanze non prevedibili, che non consentono di formulare in questa sede un giudizio di non meritevolezza della condotta della ricorrente" (Tribunale di Reggio Emilia decreto del 30-4-2021).

Entro questi termini, la meritevolezza sembra aver assunto una nuova portata con il codice della crisi di impresa che è

intervenuto ad innovare la precedente disciplina; secondo Alcuni essa oggi viene diversamente declinata a seconda della procedura considerata.

Principiando dal dettato normativo, si può osservare che, a differenza della normativa previgente, il Legislatore parla espressamente di meritevolezza solo nella disciplina dell'esdebitazione dell'incapiente all'art. 283, comma 7, eliminando la qualificazione del debitore meritevole dalla restante disciplina.

Con riferimento alle altre procedure, senza fare espressa menzione della meritevolezza, il Legislatore, da un lato, con riguardo al contenuto della Relazione del Gestore, pone l'attenzione sull' "indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni" e sull' "esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte" (si vedano gli artt. 68, 76, 283); dall'altro, individua tra le cause ostative di inammissibilità la colpa grave, la mala fede e gli atti in frode per l'accordo di ristrutturazione (art. 69) e per la liquidazione controllata (art. 282, comma 2), mentre solo gli atti in frode per il concordato minore (art. 77).

In tale ottica, già all'interno del testo della legge-delega il legislatore aveva deciso di optare per l'inserimento di requisiti negativi, al verificarsi dei quali non è consentito al debitore accedere ai benefici di legge: tali elementi ostativi sono appunto costituiti dalla colpa grave, dalla mala fede o dal compimento di atti di frode.

In particolare, nella relazione di accompagnamento si legge che "il particolare regime di favore accordato al consumatore trova il suo contrappeso nella necessaria ricorrenza del requisito della

meritevolezza, che deve qualificare la sua condotta; quest'ultima deve connotarsi per l'assenza di colpa in relazione alla situazione di sovraindebitamento nella quale il debitore si è venuto a trovare. ...non solo sono ostative all'accesso alla procedura l'aver già ottenuto l'esdebitazione nei cinque anni precedenti o comunque per due volte ...ma anche l'aver determinato con grave colpa il sovraindebitamento e quindi, ad esempio, aver assunto obbligazioni sproporzionate alla capacità di adempimento, oppure aver omesso di svolgere una possibile attività lavorativa idonea all'adempimento degli obblighi assunti; a maggior ragione, sono ostative le condotte improntate alla frode dei creditori o comunque in mala fede”.

Orbene, poiché l'ottenimento dell'esdebitazione si basa, non tanto sul concetto di premialità soggettiva, quanto piuttosto sulla ratio di consentire una nuova opportunità a tutti i soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile, ogni limitazione per l'accesso all'esdebitazione, a fronte dell'oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri in rapporto all'estrema varietà delle condizioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, rischia di generare un contenzioso dalle proporzioni difficilmente prevedibili e, al contempo, rischia di frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese.

Di conseguenza, all'interno del nuovo quadro normativo, è necessario definire in modo preciso ciò che si deve intendere per meritevolezza e se essa vada sovrapposta ai concetti di colpa grave, mala fede e frode.

Principiando dalle richiamate norme, in astratto, si può sostenere che certamente il controllo di meritevolezza passa anche per la verifica dell'assenza della colpa grave, mala fede o degli atti in frode che ben possono appartenere alla sfera soggettiva della stessa.

Del resto, lo stesso art. 283, comma 7 nell'affermare che “Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza e verificata a tal fine l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento” espressamente induce a concludere che la verifica della meritevolezza comporta necessariamente la verifica dei tre suddetti indici.

In tal senso, la riforma ha eliminato la colpa lieve tra le cause ostative, allargando quindi le maglie di ammissibilità dei Piani proposti.

Partendo da una ricostruzione letterale delle norme appare, allora, evidente come l'indagine da parte del tribunale debba avere ad oggetto, in primo luogo, l'assenza di atti di disposizione patrimoniale di natura fraudolenta posti in essere dal debitore tali da renderlo immeritevole dei vantaggi che derivano dal buon esito della procedura e ciò indipendentemente dalla relativa idoneità decettiva degli stessi; in secondo luogo, dovrà verificarsi se il debitore ha assunto colposamente o dolosamente obbligazioni di natura pecuniaria essendo consapevole, oppure avendo la ragionevole previsione, secondo un parametro di diligenza media, dell'impossibilità di adempierle (tali obbligazioni possono riguardare anche un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali). Ne consegue che la consapevolezza, ovvero la ragionevole previsione dell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte depongono per l'esclusione della sussistenza di un accesso meritevole, ovvero proporzionato, al credito da parte del debitore.

2. La portata giuridica della meritevolezza nel nuovo codice della crisi di impresa.

All'indomani dell'entrata in vigore del Codice della crisi, la dottrina si è interrogata sulla possibile voluntas legis di introdurre una diversa declinazione della meritevolezza a seconda degli strumenti utilizzati.

In particolare, a differenza dell'accordo di ristrutturazione, potrebbe sostenersi che la meritevolezza nella procedura di concordato minore, ai sensi dell'art. 77, possa incentrarsi sostanzialmente sull'assenza di atti in frode ai creditori. Per tale ragione, le condotte fraudolente sarebbero unicamente oggetto di ricerca e segnalazione da parte del gestore della crisi il quale deve, in particolare, verificare gli atti di disposizioni compiuti dal debitore negli ultimi cinque anni, poiché il tribunale rimane estraneo ad ogni tipo

di valutazione sul punto, salvo che non ritenga di intervenire per disconoscere le conclusioni del gestore, ovvero debba pronunciarsi sulle opposizioni presentate dai creditori in sede di omologazione dell'accordo, in quanto l'accertamento della presenza di atti in frode avviene in udienza.

Si è, quindi, sostenuto che l'impostazione del Legislatore appare assolutamente corretta in quanto il giudizio di convenienza economica è in capo al ceto creditore il quale con il proprio voto o con il proprio silenzio, alla luce della relazione del gestore, esprime l'apprezzamento della proposta, e, quindi, accetta il piano presentato dal debitore in una dialettica debitore/creditore supervisionata dal tribunale e resa concretamente possibile dalle valutazioni effettuate dal gestore.

Diversamente, nell'accordo di ristrutturazione, mancando questa dialettica, si assiste a maggiore rigidità, prevenendosi accanto all'assenza di atti in frode, anche la verifica della mancanza della colpa grave e della mala fede.

A bene vedere, però, il concetto di meritevolezza sembra comunque essere più ampio di tale verifica dovendosi, ad esempio, indagare circa le cause dell'indebitamento e comprendere, dunque, anche il lato oggettivo, inteso come tutela di valori fondanti l'ordinamento (come il diritto alla salute nel caso di indebitamento per cure mediche necessarie).

E ciò anche considerando che il Legislatore con riguardo al contenuto della Relazione del Gestore, pone l'attenzione sull' “indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni” e sull' “esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte” (si vedano gli artt. 68, 76, 283), per cui, in via generale, sembra ritenersi maggiormente opportuno approdare ad un concetto di meritevolezza più ampio che comprenda sia il suo aspetto soggettivo (colpa grave e mala fede) sia gli atti in frode, sia l'aspetto oggettivo, inteso come vaglio dei valori fondamentali dell'ordinamento relativamente alle cause del sovraindebitamento. Infine, oltre all'esdebitazione dell'incapiente (per cui vale quanto osservato in precedenza), con riguardo alla meritevolezza nella procedura di liquidazione controllata dei beni, la riforma ha mantenuto la struttura bifasica, laddove pur

prevedendosi l'esdebitazione di diritto ai sensi dell'art. 282, comunque questa non opera nelle ipotesi di colpa grave, mala fede o atti in frode.

De iure condendo è auspicabile che i requisiti di accesso del debitore alla liquidazione dei beni siano limitati il più possibile, se non del tutto esclusi, poiché non si comprende come una valutazione di meritevolezza, più o meno ampia, possa avere rilevanza in una situazione in cui il debitore mette a disposizione del proprio ceto creditorio tutto il proprio patrimonio e le utilità future e quota parte del proprio reddito per i successivi quattro anni.

Inoltre, sarebbe necessario quantomeno arretrare il giudizio di meritevolezza alla fase iniziale di apertura della procedura, limitando il successivo vaglio degli elementi negativi solo all'arco temporale tra l'apertura e la chiusura della procedura. Diversamente, seguendo pedissequamente l'attuale dato legislativo, può accadere che un debitore sovraindebitato abbia avuto accesso alla liquidazione dei beni e dopo essersi spogliato dell'intero proprio patrimonio e avere messo a disposizione dei creditori quota parte del proprio stipendio per quattro anni si veda negata l'esdebitazione poiché in tale sede, torna ad essere oggetto di valutazione la meritevolezza con cui è stato effettuato l'accesso al credito che lo stesso Legislatore ha deciso non fosse oggetto di valutazione ai fini dell'accesso alla procedura.

Orbene, tale situazione che impone ex post una valutazione di meritevolezza in sede di istanza di esdebitazione, risulta incongruente dal punto di vista sistematico poiché non si comprende, ancora una volta, che cosa il debitore possa fare di più che mettere a disposizione dei creditori l'intero proprio patrimonio

3. Meritevolezza e merito creditizio

Si è detto che il nuovo codice della crisi di impresa ha espunto la colpa lieve tra le cause ostative di accesso alle procedure ampliando le maglie delle stesse.

Contemporaneamente il Legislatore, sulla scia delle recenti pronunce di merito e di legittimità intervenute sul punto, ha

previsto anche una sanzione per il creditore che non ha operato la valutazione del merito creditizio in sede di concessione del finanziamento, sanzionandolo con l'impossibilità di proporre opposizione o reclamo al Piano proposto (si vedano gli art. 69, comma 2 e 80, comma 4).

Entro tali termini, ci si è chiesti se la mancata valutazione del merito creditizio da parte dell'istituto di credito possa incidere sul giudizio di meritevolezza ed, in particolare, sul declassamento della colpa grave in colpa lieve.

Prendendo le mosse dal dato normativo, in via generale, si prevede che "l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita". L'obbligo di verifica del merito creditizio – primariamente previsto dalle direttive comunitarie 2008/48 e 2014/17200 (rispettivamente relative al credito al consumo ed ai contratti di credito immobiliare), poi recepito nel nostro ordinamento nelle disposizioni di cui all'art 124 bis e 120-undicies del T.U.B. – impone al finanziatore di procedere preventivamente alla verifica della sostenibilità del finanziamento attraverso le informazioni ricevute dal consumatore o, in mancanza, avvalendosi di banche dati pertinenti. Tale verifica è predisposta in funzione delle conseguenti sanzioni attivabili in capo al creditore nel caso in cui abbia violato l'obbligo di cui all'art. 124 bis T.U.B: nello specifico, si stabilisce che "Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta".

Pertanto, tenuto conto che la verifica del merito creditizio trova il suo fondamento nella mancanza di adeguate informazioni da parte del cliente di una finanziaria e sull'affidamento che questi fa sull'intermediario finanziario, ci si chiede se la mancata valutazione del merito creditizio possa avere rilevanza sulla colpa del debitore e, quindi sulla meritevolezza.

Sul punto, una prima tesi sostiene che l'accertata violazione del merito crediti-

zio, non può incidere sulla valutazione della meritevolezza del debitore, né può integrare di per sé stessa una presunzione di detto requisito, in quanto non sussiste alcuna norma che comporti l'esenzione del sovraindebitato da colpa grave, in caso di errata od omessa verifica da parte del finanziatore. Pertanto, il Giudice dovrà comunque sempre valutare la meritevolezza del sovraindebitato.

In altre parole, secondo questa tesi, il concorso di colpa del creditore che ha concesso con imprudenza il finanziamento non può escludere a priori la coesistenza di colpa anche in capo al debitore.

Tale valutazione consiste in un giudizio postumo sulla ragionevole prospettiva di adempimento al momento dell'assunzione dell'obbligazione e, di conseguenza, sul grado di diligenza adottata dal debitore nella fase di assunzione del debito, in base del proprio reddito e patrimonio (cfr. Trib. Rimini 21 ottobre 2021).

In senso opposto, si è invece espressa un'altra parte di giurisprudenza, secondo cui, la responsabilizzazione del soggetto che eroga il credito, seppur implicitamente, va ad influenzare ed incidere sul giudizio di meritevolezza del debitore che sarà tanto meno colpevole, quanto più colpevole sarà valutata la condotta del finanziatore. L'aspetto più rilevante delle nuove disposizioni, per questa tesi, è da ricercarsi proprio nella responsabilità del finanziatore da valutare di volta in volta nel fatto concreto con riflessi più o meno diretti sulla meritevolezza del consumatore.

Sul punto, particolarmente rilevante è una sentenza del Tribunale di Napoli che nel procedimento n.r.g. 5/2021, dopo aver richiamato le sentenze della Corte di Cassazione n° 17834/19 e 17391/2020 -in base alla quali, in tema di composizione della crisi da sovraindebitamento si possono prevedere dilazioni dei crediti prelatizi, tenuto conto che la dilazione non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza dei creditori- ha rigettato l'opposizione del creditore ipotecario all'omologazione del piano, compiendo un'illuminante ricostruzione dei principi generali dell'ordinamento giuridico civile, di buona fede e correttezza ed operando una valutazione estensiva della responsabilità del merito creditizio, non solo sulla base delle informazioni attuali relative ai redditi del cliente, ma anche

future e prospettiche.

Infatti, scrive l'Organo Giudicante nel provvedimento, “nella fase di erogazione del credito, il finanziatore – che ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere o meno il finanziamento al consumatore- deve compiere un'analisi del merito creditizio dei richiedenti e formulare una prognosi favorevole circa l'effettivo rimborso del prestito, valutazione da compiere all'interno del perimetro segnato dai limiti di correttezza e buona fede.

Pertanto, collegando la disciplina sul sovraindebitamento a quella del Testo Unico Bancario ed, in particolare, con l'art. 124, si è ritenuto che possa escludersi la colpa del consumatore che ha fatto affidamento sulle capacità e conoscenze del suo finanziatore, considerato come un consulente dotato di strumenti di conoscenza che vanno ben oltre la normale diligenza richiesta al consumatore, e che quindi è ben in grado di conoscere il merito creditizio e di rifiutare un finanziamento se questo non era proporzionato alle capacità patrimoniali del richiedente. Secondo questa parte della Giurisprudenza più innovativa la “colpa” del finanziatore nell'erogazione del credito senza le dovute valutazioni circa la solvibilità del debitore escluderebbe -almeno con riferimento al singolo, specifico indebitamento- il difetto di meritevolezza del consumatore.

La positività di tale orientamento si può cogliere se solo si considera che la stessa Corte di Cassazione in numerosi provvedimenti ha ritenuto di dover giudicare il comportamento degli Istituti di credito in modo più rigoroso e specifico richiedendo un grado elevato di diligenza necessario per evitare il verificarsi di eventi dannosi per la clientela, la cui violazione certamente può integrare ipotesi di responsabilità civile (cfr. Cass. n. 343/1993, ex plurimis: Cass. n. 72/1997; Cass. n. 5562/1999).



ADR Medi” rappresenta una organizzazione interna dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli e quindi con il requisito di ente pubblico ed una autonomia amministrativa gestionale e contabile riconosciuta dal Ministero della Giustizia. Di seguito una descrizione sintetica delle attività dell’ente.

Medi - sistema di gestioni delle ADR, accreditamenti e autorizzazioni

Medi formazione

Ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia dal 25/10/2007 a tenere corsi formazione che abilitano all’esercizio della professione di sia di mediatore professionista nonché abilita i docenti per l’insegnamento nei corsi per mediatore civile e beneficia dell’esenzione IVA sia per i corsi che attività accessorie di cui al DPR 633 del 1972.

O.C.C. Medi

Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento iscritto con Pdg n.47 del 2016 al iscrizione al Ministero della Giustizia.

Medi Organismo di mediazione

Accreditato presso il Ministero della Giustizia al n° 142 come “diverso da CCIAA e Ordini professionali” abilitato a gestire le mediazioni civili senza limite per materia, organismo interno all’Ordine dei commercialisti e quindi ente pubblico, che garantisce i requisiti di autonomia ed indipendenza nonché di un servizio pubblico che garantisce anche terzietà ed imparzialità.

Rivista Scientifica

La rivista è iscritta al Tribunale di Napoli ed offre, agli esperti, la possibilità di pubblicare articoli validi per l’accreditamento come “docente teorico in mediazione” con Autorizzazione del Tribunale di Napoli n. 16 del 16 marzo 2011;

AG.COM

Medi è iscritta al n°1 degli organismi di mediazione iscritti all’AGCOM ed ha organizzato i corsi di formazione per i mediatori del Corecom Campano.

Mediacampania

L’Odcec Napoli Medi e la Camera di Commercio di Napoli, hanno costituito “Mediacampania”, partecipata al 50%, ha lo scopo di diffondere la cultura conciliativa alle aziende e ai cittadini.

Sportello informativo presso il Comune di Napoli Municipalità 2°

E’ stata sottoscritta una convenzione con il Comune di Napoli per fornire una qualificata assistenza informativa ai cittadini napoletani.

*Riccardo Izzo
Presidente Medi*



~~€ 9,50~~

Copia Gratuita

Rivista scaricabile on-line sul sito
www.odcec.napoli.it/medi/

ISSN 2039-8522



Rivista

Mediazione e Composizione crisi da sovraindebitamento
Rivista di approfondimento scientifico

Anno

2022 Luglio - Settembre
Numero: 3

Editore

“Medi” dell’ODCEC di Napoli
Organismo di Mediazione Civile
Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Ente di Formazione

Progetto grafico e stampa

Marco Ricchi - www.marcoricchi.com



MEDI

Editore
“Medi” dell’ODCEC di Napoli
Organismo di Mediazione civile
Organismo di composizione della crisi da
sovraindebitamento
Ente di Formazione

€ 9,50
Copia Gratuita

Rivista scaricabile on-line sul sito - www.odcec.napoli.it/medi/

ISSN 2039-8522